

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1988

che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote

(88/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo
1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla
direttiva 88/297/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita e in rela-
zione allo stato attuale della tecnica, è ora possibile
rendere più precise e complete alcune prescrizioni della
direttiva del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 82/
890/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che i provvedimenti previsti nella presente
direttiva sono conformi al parere del comitato per l'ade-
guamento al progresso tecnico delle direttive intese ad
eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei
trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 75/321/CEE è modificato come
segue:

- Al punto 2.2.1.2, prima dei termini «... nel caso in cui
l'energia ausiliaria venisse a mancare...», aggiungere
le parole «non integrati ad altri dispositivi».
- Al punto 2.2.4.1.1, primo comma, la penultima frase e
precisamente «il dispositivo di sterzo e il sistema di
frenaggio non debbono avere una fonte di energia
comune.» è sostituita dal testo seguente:
«fatte salve le disposizioni della direttiva 76/432/CEE
relativa al frenaggio, qualora esista una connessione
idraulica tra il dispositivo di sterzo idraulico e il dispo-
sitivo di frenaggio idraulico e qualora i due dispositivi
siano alimentati dalla stessa fonte di energia lo sforzo
per azionare il dispositivo di sterzo non deve superare

40 daN in caso di non funzionamento di uno dei due
sistemi».

Articolo 2

1. A partire dal 1° ottobre 1988, gli Stati membri non
possono:

- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il
rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo
1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omo-
logazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei trattori,
qualora il dispositivo di sterzo di tale tipo di trattore o
di tali trattori sia conforme alle prescrizioni della
presente direttiva.

2. A partire dal 1° ottobre 1989, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'arti-
colo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva
74/150/CEE per un tipo di trattori il cui dispositivo di
sterzo non risponda alle prescrizioni della presente
direttiva,
- possono negare l'omologazione di portata nazionale di
un tipo di trattore il cui dispositivo di sterzo non
risponda alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni neces-
sarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il
30 settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.
⁽²⁾ GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 52.
⁽³⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 24.
⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 45.